



**PROVINCIA
DI PARMA**

REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO DELLA PROVINCIA DI PARMA

Approvato con Decreto Presidenziale n. 26 dell' 11 febbraio 2019

Articolo 1 – OGGETTO

Il presente regolamento si applica alle procedure di sovraindebitamento di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, come modificata dal decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge n. 17 dicembre 2012 n. 221, gestite da questo Organismo.

Il presente regolamento contiene norme di autodisciplina vincolanti per gli aderenti, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, n. 202 del 24 settembre 2014.

Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione interna dell'Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento istituito presso la Provincia di Parma, con sede in Parma, Stradone Martiri della Libertà n. 15, (di seguito "Organismo", oppure "OCC"), denominato "ORGANISMO COMPOSIZIONE CRISI DELLA PROVINCIA DI PARMA", che eroga il servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento prevista dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3, inclusa la funzione di liquidatore o di Gestore della liquidazione, per il tramite di professionisti aderenti all'Organismo nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Il presente regolamento si ispira ai principi di legalità, indipendenza, professionalità, riservatezza e di trasparenza.

Articolo 2 – FUNZIONI E OBBLIGHI

L'Organismo svolge le funzioni ad esso riservate negli artt. 15 e ss. della legge n. 3/2012 e successive modificazioni e integrazioni, e assume gli obblighi previsti negli artt. 9 e ss. del decreto n. 202/2014.

Articolo 3 – ISCRIZIONE

Il rappresentante legale dell'Organismo è il Presidente della Provincia in qualità di legale rappresentante della Provincia stessa. Il Presidente, o in sua vece, il Referente in qualità di suo procuratore, cura l'iscrizione dell'Organismo nella sezione B del registro degli organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento tenuto presso il Ministero della Giustizia.

Articolo 4 – FORMAZIONE DEI GESTORI DELLA CRISI

Ai fini della nomina in qualità di Gestori della crisi e per lo svolgimento delle funzioni occorre che l'iscritto sia in regola con le norme sulla formazione obbligatoria (FPC) oltre all'adempimento degli obblighi formativi di cui all'art. 4, commi 5, e 6 del decreto n. 202/2014.

Articolo 5 – ORGANI

Ai fini della gestione dell'Organismo e delle procedure di sovraindebitamento da esso amministrate, sono istituiti i seguenti organi:

- a) un Referente;
- b) una Segreteria Amministrativa;
- c) un Coordinatore Scientifico

Legale rappresentante dell'Organismo è il Presidente della Provincia. Ha compiti di indirizzo, di vigilanza e di controllo sull'Organismo. Nomina/revoca il Referente dell'OCC. Il Legale Rappresentante cura altresì l'iscrizione dell'Organismo nella sezione B del registro degli organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovra indebitamento, tenuto presso il Ministero della Giustizia.

Articolo 6 – REFERENTE

Il Referente è la persona fisica che indirizza e coordina l'attività dell'Organismo e conferisce gli incarichi ai Gestori della crisi.

Il Referente è nominato dal Presidente, dura in carica quattro anni e può essere rinominato.

Il Referente può essere revocato per gravi motivi (cfr. Allegato "A").

Il Referente cura l'organizzazione e la gestione dell'organismo:

- a) Esamina le domande e verifica il sussistere delle condizioni per l'ammissione all'elenco dei gestori della crisi;
- b) Esamina il registro delle domande presentate dai debitori/consumatori;
- c) Verifica il sussistere delle condizioni sull'ammissibilità delle domande presentate;
- d) Comunica al gestore della crisi la sua nomina e/o revoca;
- e) E' responsabile della tenuta e dell'aggiornamento dell'elenco dei gestori della crisi aderenti all'organismo, nonché di tutti gli altri compiti attribuitigli dal presente regolamento;
- f) Pone in essere tutte le iniziative ritenute idonee a fare emergere il bisogno da sovra indebitamento creando inoltre sinergie con Organi Professionali, Enti Pubblici ed altre Associazioni in grado di dare risposte concrete alle persone ed alle piccole e medie imprese;
- g) Presenta alla Provincia il conto consuntivo e una relazione sulla gestione al 31 dicembre di ogni anno, entro il 30 aprile dell'anno successivo;
- h) Il Referente è altresì obbligato a comunicare immediatamente al responsabile della tenuta del registro di cui al decreto n. 202/2014, anche a mezzo di posta elettronica certificata, tutte le vicende modificative e i requisiti dell'organismo iscritto, i dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione, nonché le misure di sospensione e di decadenza dei gestori adottate dall'organismo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma 5, del decreto 202/2014.

L'attività prestata dal Referente e dagli ausiliari potranno essere oggetto di compenso nei limiti di quanto previsto al successivo art. 16.

Gli impegni di spesa generali e relativi al mantenimento dell'organismo richiesti dal Referente dovranno essere approvati dal competente Dirigente della struttura organizzativa della Provincia.

Articolo 7 – SEGRETERIA AMMINISTRATIVA

La segreteria amministrativa ha compiti operativi ed è composta da un dipendente della Provincia con funzione di segretario.

Essa ha sede presso l'Organismo.

La segreteria dell'Organismo svolge funzioni amministrative in relazione al servizio di composizione della crisi.

La Segreteria tiene un registro, anche informatico, per ogni procedimento di sovra indebitamento con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi del debitore in stato di sovra indebitamento, al gestore della crisi delegato, alla durata del procedimento ed al relativo esito. La Segreteria potrà accettare solamente le domande presentate allo sportello per posta, personalmente, o a mezzo PEC.

La Segreteria:

- a) Verifica la sussistenza formale dei presupposti di ammissibilità della domanda del debitore per la nomina del gestore della crisi;
- b) Effettua l'annotazione nell'apposito registro delle crisi e sottopone la domanda del debitore al Referente per la eventuale ammissione;
- c) Verifica l'avvenuta effettuazione del pagamento delle spese di avvio del procedimento e dei compensi per l'attività prestata dal Gestore della crisi.

Articolo 8 – COORDINATORE SCIENTIFICO

Il Coordinatore Scientifico è scelto dal Referente tra un avvocato o un commercialista esperti e qualificati nell'area giuridica di diritto civile e commerciale, diritto fallimentare e dell'esecuzione civile, economia aziendale, diritto tributario e previdenziale ovvero tra docenti di materie giuridiche o economiche.

Il Coordinatore Scientifico cura e sovrintende alla formazione dei professionisti iscritti nel Registro dei Gestori della Crisi.

Articolo 9 – GESTORE DELLA CRISI

La nomina del Gestore della crisi, incaricato della composizione della crisi, è effettuata dal Referente tra i nominativi inseriti nell'elenco tenuto presso l'Organismo.

Il Gestore della crisi può essere composto da non più di tre componenti.

Al fine di evitare conflitti di interesse, ricorrendo la composizione collegiale, a ciascun componente saranno attribuite specifiche funzioni operative in base ai ruoli fondamentali svolti nelle procedure di composizione quali ad esempio, di consulente del debitore, di attestatore e di ausiliario del giudice.

La nomina del Gestore della crisi viene effettuata tra i professionisti iscritti nell'elenco di cui all'art. 3 del decreto n. 202/2014, già in possesso di specifica formazione, secondo criteri di rotazione che tengano conto sia degli incarichi già affidati sia della natura e dell'importanza della situazione di crisi del debitore. Contestualmente all'accettazione dell'incarico, il Gestore della crisi deve sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza e dichiarare per iscritto di non trovarsi in una delle situazioni previste dall'art. 51 c.p.c., e comunque in qualsiasi circostanza che possa far sorgere il ragionevole dubbio di compromissione della propria indipendenza, della propria neutralità o imparzialità.

Il Gestore della crisi, ai fini dell'assunzione dell'incarico, deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità e indipendenza di cui all'art. 4 del decreto n. 202/2014.

La dichiarazione deve essere comunicata tramite raccomandata con avviso di ricevimento o tramite pec al Tribunale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, ultimo comma, del decreto n. 202/2014.

A seguito dell'accettazione, il Referente comunica al debitore il nominativo del Gestore incaricato.

Il Gestore della crisi comunica entro 10 giorni dal ricevimento della nomina a mezzo pec l'accettazione dell'incarico.

Il debitore/consumatore può, con richiesta motivata, invitare il Referente a sostituire il professionista incaricato nominato, ovvero proporre domanda di riconsiliazione al Referente nei casi disciplinati dall'art. 51 c.p.c.

Il Gestore della crisi svolge le prestazioni inerenti alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi e di liquidazione del patrimonio del debitore secondo quanto disposto dalla legge n. 3/2012 e dal decreto n.202/2014.

Il Gestore della crisi non può rinunciare all'incarico se non per gravi e giustificati motivi.

La rinuncia va portata a conoscenza dell'Organismo e del Referente tramite pec. In caso di rinuncia, il Referente provvede alla sostituzione del Gestore, secondo le modalità e i criteri di cui al comma 4 del presente articolo e ne informa tempestivamente il debitore.

Il Referente può disporre la sostituzione del Gestore anche d'ufficio, quando questi sia impossibilitato a espletare l'incarico o quando risultino violati i doveri di imparzialità, indipendenza e neutralità od emerga un'inadempienza di non scarsa importanza nello svolgimento dei suoi compiti.

Articolo 10 ELENCO DEI GESTORI DELLA CRISI

L'Organismo predispone, conserva e aggiorna l'elenco dei Gestori della crisi, stabilendone il numero in base al fabbisogno previsto e individuandoli attraverso una procedura di selezione appositamente bandita, del cui esito verrà data pronta comunicazione al Ministero della Giustizia per l'iscrizione nel registro, previa acquisizione del consenso dei candidati selezionati.

La Segreteria predispone, conserva e aggiorna, per ciascun Gestore della crisi, una scheda, anche su supporto informatico, e un fascicolo, contenenti l'indicazione dei titoli di studio e professionali, il curriculum dettagliato, le specializzazioni eventualmente possedute, gli attestati relativi ai corsi frequentati, le procedure gestite con i relativi esiti, le schede di valutazione dell'operato, la documentazione, anche autocertificativa, presentata per l'iscrizione al registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Articolo 11 – INCOMPATIBILITÀ E DECADENZA

Non possono essere nominati come Gestori, e se nominati, decadono, coloro che, rispetto ai rappresentanti e a quanti svolgono le funzioni individuate nel presente regolamento:

- sono legati al debitore e a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o di liquidazione da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;
- non sono in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2399 del codice civile e coloro che, anche per il tramite di soggetti con i quali sono uniti in associazione professionale, hanno prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo dello stesso.

Il Gestore della crisi si impegna a rispettare il regolamento di autodisciplina allegato alla lettera "A" al presente regolamento garantendo, in particolare, la propria indipendenza, neutralità ed imparzialità rispetto al debitore.

Articolo 12 – AUSILIARI DEL GESTORE

Il Gestore della crisi può avvalersi di ausiliari nell'espletamento delle proprie funzioni.

La nomina dell'ausiliario è effettuata dal Referente su indicazione del Gestore della crisi incaricato, tenendo conto del principio di rotazione degli incarichi.

Il Gestore dirige ed è responsabile dell'attività svolta dall'ausiliario.

All'ausiliario si applicano le disposizioni previste dal presente regolamento e, per quanto non previsto, le previsioni di cui all'art. 2232 c.c..

Il costo dell' ausiliario incaricato e' ricompreso tra le spese sostenute dall'organismo così come previsto dall'art. 14, comma 3, Decreto 24 settembre 2014 n. 202. L'Organismo può avvalersi anche di esperti in materie specifiche e con particolari competenze ed i relativi costi ricadranno sempre tra le spese sostenute dall'Organismo.

Art. 13 - RICHIESTA DEL DEBITORE E ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI

Il debitore in possesso dei requisiti e nelle condizioni previste dalla Legge può presentare richiesta di assistenza dell'Organismo nella Gestione della crisi. La richiesta è presentata tramite moduli messi a disposizione del pubblico, anche con modalità web, con la possibilità per il debitore di compilare la richiesta e trasmetterla con modalità cartacee (per posta o tramite deposito presso gli uffici del servizio) o telematiche (esclusivamente via PEC).

La Segreteria amministrativa, previa verifica della completezza formale della richiesta, nonché dell'avvenuto versamento delle spese dovute, sottopone la richiesta al Referente dell'Organismo. Il Referente designa il Gestore della crisi, in composizione individuale o collegiale, tra gli iscritti di cui all'apposito elenco, applicando criteri di turnazione e tenendo conto sia del numero e del valore (per entità del passivo e dell'attivo) degli incarichi già affidati, sia della complessità e dell'importanza della situazione di crisi del debitore, in maniera da assicurare l'imparzialità e l'idoneità al corretto e sollecito espletamento del servizio da parte del Gestore e degli Ausiliari di questo.

Il debitore è tenuto a comunicare e a rappresentare al Gestore, con trasparenza e completezza, la propria situazione economica e patrimoniale, l'esposizione debitoria, le cause pendenti, le garanzie prestate, gli atti compiuti nel quinquennio anteriore alla richiesta e comunque a fornire tutte le informazioni utili per il corretto espletamento dell'incarico. Ogni omissione al riguardo resterà esclusivamente imputabile al debitore medesimo.

Il debitore può, in qualunque momento, rinunciare alla procedura corrispondendo all'Organismo, oltre le spese dovute, i compensi maturati in proporzione all'attività svolta.

Il debitore può richiedere al Referente la sostituzione del Gestore per giustificati motivi.

Art. 14 - OBBLIGHI DELL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

L'Organismo, fatte salve le ulteriori competenze previste dalla Legge e dal Decreto, è tenuto:

- a. ad istituire e conservare un elenco dei Gestori della crisi e un registro informatico degli affari trattati (con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi del debitore, al Gestore designato e all'esito del procedimento);
- b. a non assumere diritti e obblighi connessi con gli affari trattati dai Gestori;
- c. a non accettare lo svolgimento del servizio di Gestione della crisi quando risulti trovarsi in situazione di conflitto di interessi: non sussiste conflitto di interessi quando la Provincia risulti creditrice per somme ad essa dovute in forza di obblighi di legge, salvo che sulle stesse sorga contestazione;
- d. a distribuire equamente gli incarichi tra i Gestori, tenendo conto della natura e dell'importanza delle procedure;
- e. a trattare i dati raccolti nel rispetto della normativa a tutela della privacy;
- f. a trasmettere al Responsabile del Registro Nazionale, entro il mese di dicembre di ogni anno, i dati necessari al monitoraggio statistico dei procedimenti.

Art. 15 - OBBLIGHI DEL GESTORE DELLA CRISI

Il Gestore della crisi, con l'iscrizione nell'elenco, aderisce all'allegato Codice di Autodisciplina dell'Organismo.

Il Gestore, per conto dell'Organismo, deve comunicare al debitore il grado di complessità dell'opera, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili sino alla conclusione dell'incarico, nonché i dati della polizza assicurativa contratta dall'Organismo.

Il Gestore della crisi incaricato si atterrà scrupolosamente alle norme dettate dalla Legge, dal Decreto e dal presente regolamento.

Il Gestore designato deve eseguire personalmente la prestazione, avvalendosi di eventuali Ausiliari del cui operato è tenuto a rispondere. Anche gli Ausiliari sono tenuti a sottoscrivere un'apposita dichiarazione di imparzialità, indipendenza e neutralità. Al Gestore e agli Ausiliari è fatto divieto di assumere diritti od obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione del servizio, nonché di percepire, in qualunque forma, compensi o utilità direttamente dal debitore.

Il Gestore e i suoi Ausiliari non potranno svolgere, per almeno due anni dalla chiusura dei procedimenti di Gestione della crisi, neppure per interposta persona, funzioni di difensore, di consulente o di arbitro in procedimenti ove è parte il debitore, e assumere incarichi professionali per conto del medesimo debitore. La violazione di questa norma costituisce motivo di cancellazione immediata e irrevocabile dall'elenco di cui al presente regolamento e di segnalazione al Ministero della giustizia e all'ordine di iscrizione del professionista per i provvedimenti di rispettiva competenza.

Articolo 16 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Il procedimento di composizione della crisi è riservato, fatto salvo quanto disposto in ordine alla trasmissione di notizie e alle comunicazioni disposte ai sensi della legge n. 3/2012 e ai sensi del D.M. n.202/2014.

I Gestori della crisi, la segreteria e tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione al procedimento di composizione.

L'Organismo, per lo svolgimento dei compiti e delle attività previste dalla legge n. 3/2012 e dal D.M. n.202/2014, oltre a quanto disposto nel presente regolamento, può accedere, previa autorizzazione del Giudice, ai dati e alle informazioni contenuti nelle banche dati come previsto dall'art. 15, comma 10, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, così come modificata e integrata, conservando il segreto sui dati e sulle informazioni acquisiti, e nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali. Gli iscritti ad albi professionali sono tenuti al rispetto dell'obbligo del segreto professionale di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 139/2005.

Articolo 17 – COMPENSI SPETTANTI AI GESTORI E ALL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE

I compensi comprendono quelli per il Gestore della crisi e le indennità e i rimborsi spese per l'Organismo, verranno determinati applicando i parametri indicati negli artt. 14 e ss. del D.M. n.202/2014 e saranno suddivisi come segue:

1. Acconto alla presentazione dell'istanza all'OCC. L'istanza indirizzata all'OCC dovrà essere corredata da fotocopia del bonifico pari ad euro 300,00 quale fondo spese sostenute dall'Organismo per l'istruttoria; l'organismo tratterà tale somma anche in caso di abbondano della procedura.
2. Rimborso forfettario delle spese generali, 15% (percentuale da aggiungere al compenso ex art 14, c. 3 d.m. 202/2014)
3. Quota alla presentazione dell'istanza in Tribunale, 20% del compenso, e salvo diversa determinazione per iscritto, con il debitore e con il gestore della crisi, nominato;
4. Saldo, secondo le modalità stabilite dal piano asseverato.

Gli acconti ed il saldo del compenso (con esclusione delle spese non imponibili) saranno, in via generale, così ripartiti:

- il 20% sull'importo del compenso determinato ai sensi del decreto 202/2014, nonché il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, a favore dell'Organismo, per i costi amministrativi;
- il 10 % in favore del Referente;
- la restante somma in favore del Gestore della crisi e degli ausiliari. Il pagamento verrà effettuato solo se ed in quanto l'Organismo abbia ricevuto gli acconti e il saldo.

I parametri di cui all'art. 16 del decreto 202/2014 nonché le modalità di pagamento a carico del debitore, saranno determinati con apposito decreto del Presidente ed eventualmente periodicamente aggiornati.

Il compenso è dovuto dal debitore indipendentemente dall'esito delle attività previste di cui alla legge n. 3/2012.

Gli importi relativi alle spese di procedura (di cui ai precedenti punti 1 e 2) saranno versati dal Debitore al momento dell'accettazione del preventivo delle singole specifiche attività, oppure, a discrezione dell'Organismo, secondo le modalità definite dal piano del Gestore, approvato dal Tribunale.

Articolo 18 – CANCELLAZIONE

Salvo quanto previsto dall'art. 9 del D.M. 202/2014, il Responsabile dell'Organismo potrà richiedere in qualsiasi momento e senza spese e oneri la cancellazione dalla Sezione B del Registro degli Organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento tenuto presso il Ministero della Giustizia, con un preavviso non inferiore al termine di novanta giorni e in ogni caso tale da garantire ai Gestori della crisi di portare a termine gli incarichi assegnati prima della comunicazione del Responsabile di cancellarsi dal suddetto registro.

Il Gestore della crisi potrà richiedere al Referente, in qualsiasi momento, la cancellazione dall'elenco dei Gestori della crisi tenuto presso l'Organismo, a mezzo di posta elettronica certificata, con un preavviso non inferiore a novanta giorni, con l'impegno di portare a termine gli incarichi assegnati in data antecedente alla richiesta di cancellazione.

ALLEGATO "A"

REGOLAMENTO DI AUTODISCIPLINA DEI GESTORI DELLA CRISI DELL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DELLA PROVINCIA DI PARMA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 10 COMMA 5 DEL DECRETO N. 202/2014

Articolo 1 - Indipendenza

Il Gestore della crisi non deve avere alcun legame con le parti né di tipo personale, né familiare, né commerciale, né lavorativo.

Il Gestore della crisi ha l'obbligo di rendere noto alle parti tutte le circostanze che potrebbero ingenerare la sensazione di parzialità o di mancanza di neutralità; in questo caso le parti devono dare il loro esplicito consenso al proseguimento della procedura di sovra indebitamento.

Il Gestore della crisi rifiuta o interrompe la procedura se ritiene di subire o poter subire condizionamenti dalle parti o da soggetti legati alle parti del procedimento.

Articolo 2 - Imparzialità

Il Gestore della crisi valuta senza pregiudizi i fatti della controversia.

Articolo 3 - Neutralità

Il Gestore della crisi non deve avere un interesse diretto o indiretto circa l'esito della procedura di sovra indebitamento.

Articolo 4 - Integrità

È fatto divieto al Gestore della crisi di percepire compensi direttamente dalle parti.

Articolo 5 - Competenza

Il Gestore della crisi deve mantenere alto il livello della propria competenza con una formazione adeguata e con il continuo aggiornamento sulla normativa del sovra indebitamento.

Prima di accettare la nomina, il Gestore della crisi deve valutare in base alle proprie competenze ed esperienze lo specifico incarico che gli viene sottoposto, rifiutandolo nel caso in cui ritenga di non poter svolgere la procedura assegnatagli.

Articolo 6 - Diligenza e operosità

Il Gestore della crisi deve svolgere il proprio ruolo con diligenza, sollecitudine e professionalità indipendentemente dal valore e dalla tipologia della controversia.

Articolo 7 - Riservatezza

Il Gestore della crisi ha l'obbligo del segreto e deve mantenere riservata ogni informazione che emerga dalla procedura di sovra indebitamento.

Articolo 8 - Correttezza e lealtà

Il Gestore della crisi non può trasgredire i principi di cortesia, rispetto, cordialità, correttezza, puntualità, tempestività e sollecitudine.

La violazione e l'inosservanza del presente Regolamento di Autodisciplina comporta la risoluzione di diritto del rapporto giuridico in essere ed il diritto conseguente dell'Organismo di chiedere il risarcimento dei danni subiti e subendi.

Il Gestore della crisi che non ottempera agli obblighi suddetti è sostituito immediatamente nella procedura a cura del Referente dell'Organismo, che nomina un altro professionista con il possesso dei requisiti di legge.

ALLEGATO "B"

PROCEDURA PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AL GESTORE DELLA CRISI/LIQUIDAZIONE – CRITERI DI SOSTITUZIONE NELL'INCARICO EX ART. 10 D.M. n. 202/2014

Ove il professionista incaricato della gestione della crisi/liquidazione incorra nella violazione degli obblighi e divieti di cui al presente regolamento ed alle norme di cui al D.M. n. 202/2014, il Referente, previa contestazione scritta della violazione ed assegnazione di termine a difesa delle contestazioni, procederà all'irrogazione, previa sostituzione nell'incarico, della sanzione dell'ammonimento, sospensione, cancellazione dal Registro dei Gestori della Crisi.

La sanzione dell'Ammonimento è irrogata dal Referente al professionista incaricato che sia incorso nella violazione anche di uno solo degli obblighi e divieti di cui al presente regolamento ed alle norme di cui al D.M. n. 202/2014.

La sanzione della Sospensione dal registro dei Gestori della Crisi, fino al massimo di sei mesi, è irrogata dal Referente al professionista incaricato che sia incorso nella violazione di una pluralità di obblighi e divieti di cui al presente regolamento ed alle norme di cui al DM 202/2014.

La sanzione della Cancellazione dal Registro dei Gestori della Crisi è irrogata dal Referente al professionista incaricato già ammonito e/o sospeso nel biennio precedente, che sia incorso nella violazione di una pluralità di obblighi e divieti di cui al presente regolamento ed alle norme di cui al D.M. n. 202/2014, ovvero in caso di gravi violazioni che minino il rapporto fiduciario con l'Organismo, ovvero siano comportamenti volutamente in danno del cliente. Il professionista cancellato non potrà presentare nuova domanda di iscrizione prima di anni due dall'esecuzione del provvedimento.

E' data facoltà al professionista, per una sola volta, in seguito all'apertura del procedimento disciplinare di cui al primo periodo della presente disciplina, previo consenso del Referente e richiamo verbale, di autosospendersi per mesi sei ed alla scadenza di tale periodo il procedimento si considererà estinto.

In caso di sospensione e cancellazione del professionista, dell'esito del procedimento sarà data comunicazione all'Organismo per le eventuali valutazioni ritenute dal medesimo necessarie.

Il Referente procede alla sostituzione del Gestore della crisi ammonito, sospeso o cancellato, individuando un nuovo professionista secondo i criteri di cui all'art. 9 del Regolamento dell'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento della Provincia di Parma.

Il Referente procederà agli adempimenti indifferibili necessari alla gestione della crisi/liquidazione sino alla formalizzazione ex art. 10 del citato Regolamento dell'accettazione dell'incarico da parte del nuovo professionista incaricato.